

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 3 2018



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)
In distribuzione dal mese di agosto del 2018

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Michele Grazia

IL PRINCIPIO DI COMPLEMENTARIETÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE SEMINARIALE DEI FUTURI CHIERICI TRA *CODEX IURIS CANONICI* E *CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I seminari interdiocesani latini ed i seminari c.d. interrituali orientali. – 3. La formazione dei seminaristi orientali nei seminari latini. – 4. Segue. Il piano di formazione dei seminaristi orientali nei seminari latini. – 5. La conoscenza delle tradizioni e dei riti orientali nella formazione dei seminaristi latini.

1. *Premessa*

In materia di formazione seminariale dei futuri chierici sono molteplici le disposizioni contenute nel *Codex Iuris Canonici*¹ e nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*² (nel quale è racchiuso il diritto comune alle Chiese *sui iuris* di rito orientale diverse dalla Chiesa latina) che instaurano, tra tali fonti del diritto canonico, quel rapporto di funzionalità reciproca³ conosciuto come principio di c.d. complementarietà.

Per quant'ovvio, tale principio giuridico non opera tra le due codificazioni solo in materia di formazione seminariale,

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Nel prosiegue, *breviter*, CCEO.

² Nel prosiegue, *breviter*, CIC.

³ Cfr. H. ALWAN, *Rapporto tra il Codice dei Canonici per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina*, in *Iura Orientalia*, I (2005), pp. 103-121; L. LORUSSO, *Interrelazione dei due Codici nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis (Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codice dei Canonici per le Chiese Orientali)*, a cura di S. AGRESTINI, D. CECCARELLI MOROLLI, Roma, 2004, pp. 277-330.

ma può dirsi del tutto immanente alle stesse. Anzi, che esso fosse sottinteso fin dall'origine del Codice orientale lo affermò Giovanni Paolo II già in occasione della sua presentazione nel 1990 all'ottava assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi: 'Quando ho promulgato il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina ero consapevole che non tutto era stato fatto per instaurare nella Chiesa universale un tale ordine. Mancava un riordinamento della Curia Romana e mancava, si può dire da molti secoli, un Codice contenente il diritto comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, un Codice che non solo ne rispecchiasse il patrimonio rituale e ne garantisse la salvaguardia, ma che anche, e primariamente, ne tutelasse, assicurasse e promuovesse la vitalità, crescita e vigore nell'adempiere la missione loro affidata (cf. *Orientalium Ecclesiarum*, 1). Si è messo tutto l'impegno e si è fatto ogni sforzo per colmare al più presto queste due lacune. Al riordinamento della Curia Romana si è provveduto con la Costituzione apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988, che, come già deciso, deve essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale. [...] Nel presentare a questa Assemblea, così rappresentativa della Chiesa universale, il Codice, che regola la disciplina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, lo considero come parte integrante dell'unico "Corpus iuris canonici", costituito dai tre summenzionati documenti promulgati nell'arco di sette anni'⁴.

Il principio di c.d. complementarietà consente, pertanto, di superare la diversificazione disciplinare sussistente tra i fedeli latini e orientali. Al riguardo è sufficiente citare il recente *motu proprio* di Francesco *De concordia inter Codices* del 31 maggio 2016, con cui sono mutate alcune norme del Codice di diritto canonico proprio in ragione del rapporto di reciprocità con il Codice orientale: 'I due Codici possiedono, da una parte,

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della presentazione del Codice dei canoni delle chiese orientali*, 25 ottobre 1990, in *Acta Apostolicae Sedis* (nel prosieguito, *breviter*, A.A.S.), LXXXIII (1991), nn. 4 e 8, pp. 488 e 490 (nel testo è riportata la versione in lingua italiana del discorso, consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va).

norme comuni, e, dall'altra, peculiarità proprie, che li rendono vicendevolmente autonomi. È tuttavia necessario che anche nelle norme peculiari vi sia sufficiente concordanza. Infatti le discrepanze inciderebbero negativamente sulla prassi pastorale, specialmente nei casi in cui devono essere regolati rapporti tra soggetti appartenenti rispettivamente alla Chiesa latina e a una Chiesa orientale⁵.

Questa vicendevolezza non è un'attribuzione generale e astratta, ma si estrinseca in una complementarità soprattutto pratica, come, ad esempio, nel caso dell'interpretazione della legge dal significato dubbio ed oscuro, quando essa si debba considerare 'secondo i luoghi paralleli, se ce ne sono, il fine e le circostanze della legge e la mente del legislatore'⁶.

E non mancano affatto nel Codice orientale formali criteri di collegamento con il Codice latino. Basti pensare che già il can. 1 CCEO, disponendo che 'i canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente'⁷, riconosce la possibilità della sua applicazione ai fedeli latini, ogniqualvolta ciò sia espressamente stabilito dal diritto.

Il Codice dei canoni delle Chiese orientali, ricorrendo più volte all'espressione «etiam Ecclesiae latinæ»⁸, considera la Chiesa latina alla pari di ogni altra Chiesa *sui iuris* e, come tale, estende ad essa la normativa canonica prescritta per le Chiese orientali. Ma ciò vale – come ha precisato una nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – pure quando si ricava, tramite il ricorso ai criteri generali di in-

⁵ FRANCESCO, *motu proprio De concordia inter Codices*, 31 maggio 2016, in *L'osservatore romano*, 16 settembre 2016, p. 4.

⁶ Cfr. can. 1499 CCEO: «Leges intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam, quae si dubia et obscura mansit, secundum locos parallelos, si qui sunt, legis finem ac circumstantias et mentem legislatoris».

⁷ Cfr. can. 1 CCEO: «Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias orientales catholicas respiciunt, nisi, relationes cum Ecclesia latina quod atinet, aliud expresse statuitur».

⁸ Cfr. can. 41; can. 207; can. 322 § 1; can. 432; can. 696 § 1; can. 830 § 1; can. 916 § 5; can. 1465 CCEO.

interpretazione della legge, che «la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera il termine “Chiesa *sui iuris*” nel contesto dei rapporti interecclesiali»⁹.

Che tale principio si applichi anche nella materia della formazione seminariale dei futuri chierici è lo stesso Giovanni Paolo II ad anticiparlo in una sorta di auspicato augurio che, programmaticamente, incombe come un *onus* sulle facoltà di diritto canonico delle Università Pontificie: ‘Dinanzi a questo “Corpus” viene spontaneo il suggerimento che nelle Facoltà di Diritto Canonico si promuova un appropriato studio comparativo di entrambi i Codici anche se esse, a seconda dei loro statuti, hanno per loro principale oggetto lo studio di uno o l’altro di essi. Infatti la scienza canonica pienamente corrispondente ai titoli di studio che queste Facoltà conferiscono, non può prescindere da un tale studio. Anche per quanto riguarda la formazione sacerdotale in genere sono da lodarsi le iniziative, come per esempio, corsi informativi o giornate di studio, che favoriscono una maggiore conoscenza di tutto ciò che costituisce la legittima “in unum conspirans varietas” del patrimonio rituale della Chiesa cattolica’¹⁰.

2. *I seminari interdiocesani latini ed i seminari c.d. interrituali orientali*

Premesso che il Capitolo I del Titolo X del Codice orientale riserva numerose disposizioni alla formazione seminariale¹¹ – formalmente suddivisibili *ratione materiae* in tre principali raggruppamenti¹² normativi –, lo stesso Codice orientale e

⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa circa il can. 1 CCEO*, 8 dicembre 2011, in *Communicationes*, XLIII (2011), p. 316.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della presentazione del Codice dei canoni delle chiese orientali*, cit., n. 8 (riportiamo sempre la versione in lingua italiana del discorso, consultabile all’indirizzo internet www.vatican.va).

¹¹ Cfr. A. GUTIÉRREZ, *I chierici nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e nel Codex Iuris Canonici*, in *Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale*, a cura di K. BHARANIKULANGARA, Città del Vaticano, 1995, pp. 106-133.

¹² Il Capitolo I (‘La formazione dei chierici’) del Titolo X (‘I chierici’) del CCEO svolge una funzione introduttiva nello stabilire le norme generali in

il Codice di diritto canonico prevedono la possibilità di erigere seminari comuni a più Chiese *sui iuris* o diocesi, prescrivendo norme per la formazione da impartire ai seminaristi provenienti da diverse 'realità' ecclesiali¹³. Con una grande differenza, però: il can. 237, § 1 CIC, stabilendo che dove risulta possibile e opportuno debba essere eretto nella diocesi il seminario maggiore, altrimenti gli alunni che si preparano ai ministeri sacri sono affidati ad un altro seminario oppure a un seminario interdiocesano all'uopo istituito¹⁴, prevede la possibilità di erigere un seminario interdiocesano che serva a più diocesi latine, senza far esplicito riferimento ai seminari c.d. interterritoriali, cioè comuni a più Chiese *sui iuris* di rito diverso.

Dal canto suo, invece, il can. 332, § 2 CCEO ammette la possibilità di erigere un seminario maggiore che serva anche a diverse Chiese *sui iuris*, le quali hanno un'eparchia nella stessa regione o nazione 'in modo che, sia per il conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di messi per il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla manchevole'¹⁵. Inoltre, il successi-

materia di formazione (cann. 328-330) ed è suddiviso in due Articoli: l'Articolo I (cann. 331-341) che si occupa dell'erezione e del governo dei Seminari; e l'Articolo II (cann. 342-356), che detta norme sulla formazione ai ministeri (relativamente, in particolare, a formandi, strutture, discipline e linee formative).

¹³ Per quanto, in base a quanto previsto dagli artt. 56 e 58 §2 della Cost. ap. *Pastor bonus* di GIOVANNI PAOLO II del 28 giugno 1998 – in AAS LXXX (1988), 841-930 – la *Ratio Fundamentalis* non si applica alle Chiese orientali cattoliche che sono soggette alla competenza della Congregazione per le Chiese Orientali, il principio di specie è proprio rinvenibile in CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il Dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, Città del Vaticano, 8 dicembre 2016³, (nel prosieguo, *breviter, RFIS3*) al n. 188: «Qualora le circostanze non lo permettano, in dialogo con gli altri Vescovi della Provincia Ecclesiastica o della Conferenza Episcopale, occorre ricercare una soluzione adeguata, affidando i seminaristi al Seminario di un'altra Chiesa particolare...».

¹⁴ Cfr. can. 273, § 1 CIC: «In singulis dioecesis sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparant, alieno seminario aut erigatur seminario interdiocesanum».

¹⁵ Cfr. can. 332, § 2 CCEO: «[...] ut tum congruo alumnorum numero tum ea, qua par est, moderatorum ac magistrorum probe paratorum copia necnon

vo can. 333 CCEO prescrive che anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa *sui iuris* sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese *sui iuris*¹⁶.

Norme analoghe a quelle citate mancano nel Codice di diritto canonico, ma implicitamente – in modo analogico – le disposizioni del Codice orientale possono riguardare anche la Chiesa latina¹⁷, ritenuta comunemente come Chiesa *sui iuris*, sebbene diversa dalle quattro tipologie di Chiese orientali *sui iuris* a cui si applica il Codice orientale¹⁸.

subsidiis sufficientibus optimisque viribus coniunctis institutioni provideatur, cui nihil desideratur».

¹⁶ Cfr. can. 333 CCEO: «Etsi optandum est, ut alumnis unius Ecclesiae sui iuris seminarium, praecipue minus, reservetur, ob speciales circumstantias in idem seminarium alumni etiam aliarum Ecclesiarum sui iuris admitti possunt».

¹⁷ Cfr. P. GEFANEL, *La correlazione tra CIC'83 e CCEO'90 alla luce della «Nota esplicativa» del 2011*, in *Il diritto canonico orientale a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II. Atti del simposio di Roma, 23-25 aprile 2014*, a cura di G. RUYSSSEN, Roma, 2016, pp. 281-289, in partic. p. 287.

¹⁸ Cfr. G. NEDUNGATT, *Le Chiese cattoliche orientali e il nuovo Codice dei canoni*, in *La Civiltà Cattolica*, n. 3400, 1992, I, pp. 329-332, il quale pone in risalto come il Codice orientale, mutuando da dal decreto *Orientalium Ecclesiarum* (nn. 12-18) del Concilio Vaticano II sulle Chiese orientali cattoliche, distingua tassonomicamente le Chiese *sui iuris* in: 1) *Chiese patriarcali* guidate da un patriarca, il quale governa la Chiesa assistito dal sinodo composto da tutti i vescovi di tale Chiesa, e da uno speciale sinodo permanente, ristretto, composto dal patriarca e da quattro vescovi. Il patriarca viene eletto dal sinodo della Chiesa patriarcale; una volta eletto, il nuovo patriarca è tenuto a notificare l'avvenuta elezione al papa, il quale poi concede la c.d. *ecclesiastica communio*. La Chiesa patriarcale gode di grande autonomia dalla Santa Sede nell'esercizio dei poteri di governo: l'ultima Chiesa patriarcale istituita nel 1895 dalla Santa Sede è quella cattolica copta; 2) *Chiese arcivescovili maggiori*, guidate da un arcivescovo maggiore e con la stessa struttura della Chiesa patriarcale. La differenza consiste nella modalità di elezione dell'arcivescovo maggiore: una volta eletto dal sinodo della Chiesa arcivescovile maggiore, egli non si limita a notificare l'avvenuta elezione al papa, ma deve ottenere la sua conferma prima della cerimonia di intronizzazione; 3) *Chiese metropolitane sui iuris*, guidate da un metropolita nominato dal papa, il quale gli conferisce il pallio in segno di comunione gerarchica. Il metropolita è assistito dal consiglio dei gerarchi e ha giurisdizione sui vescovi e sui i fedeli della sua Chiesa *sui iuris*. Questa categoria di Chiesa gode di meno autonomia rispet-

Al riguardo, poi, come evidenziato dalla canonistica, nell'ottica di un diritto di origine, per così dire, 'convenzionale', nonché della prassi, è opportuno ricordare che i «seminari "interrituali" già funzionano in base agli accordi tra vescovi Orientali e latini che esercitano la loro potestà sullo stesso territorio. Comunque, indipendentemente dall'erezione di seminari "interrituali", già è prassi abituale che seminaristi o religiosi orientali, destinati alle proprie eparchie e ai propri Istituti, sono inviati e ammessi in seminari latini per la loro formazione. È più usuale che seminaristi e religiosi orientali conseguano o completino la loro formazione in seminari o analoghi istituti di formazione della Chiesa latina. Per questo il CCEO è più attento nel proporre una normativa specifica in merito»¹⁹.

3. La formazione dei seminaristi orientali nei seminari latini

Il can. 343 CCEO tratta dell'ammissione degli alunni nel seminario c.d. *interrituale*, un'istituzione non prevista nel Codice del 1983: «Alumni, etsi in seminarium alterius Ecclesiae sui iuris vel plurium Ecclesiarum sui iuris commune admissi, proprio riti instituantur».

In base al principio di c.d. complementarità la sua portata riguarda implicitamente anche la Chiesa latina e ha come scopo quello di evitare la perdita dell'identità degli alunni orientali e, allo stesso tempo, la 'latinizzazione' del clero orientale²⁰. È particolarmente significativa poi la clausola apposta

to alle due precedenti: di recente Francesco in data 19 gennaio 2015 ha eretto quale Chiesa metropolitana *sui iuris* la Chiesa cattolica eritrea, separandola dalla Chiesa cattolica etiopie; 4) *Altre Chiese sui iuris*, che non rientrano nelle precedenti, e che sono guidate da un gerarca nominato dal Papa, che non è necessariamente insignito del carattere episcopale e non beneficia dell'assistenza di un sinodo. Ciascuna di queste Chiese è retta *iure proprio*, stabilendo la sua struttura e i suoi rapporti con la Santa Sede.

¹⁹ D. SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. GEFAELL, Milano, 2012, p. 114.

²⁰ Cfr. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, Roma, 2007, p. 104.

dal canone, che nel riprovare la consuetudine ad esso contraria («reprobata contraria consuetudine») evidenzia tutta la sua natura di norma imperativa, che non ammette prassi difformi poiché la formazione dei candidati agli ordini sacri riguarda la Chiesa cattolica nella sua unità, a prescindere dalle peculiarità disciplinari e rituali di ciascuna Chiesa *sui iuris*.

Se una Chiesa orientale manca di propri mezzi per garantire un'adeguata formazione dei futuri chierici e perciò è necessario ricorrere a seminari ed istituti accademici superiori della Chiesa latina, ciò tuttavia non dovrebbe mai condurre alla 'latinizzazione' del clero orientale e all'alienazione dell'identità specificatamente orientale degli alunni. Eppure «avviene spesso che un clero orientale formato in occidente, al ritorno al proprio paese e contesto sociale e culturale, si trova estraneo, in difficoltà di adattarsi alla mentalità locale, cercando, mimetizzando, di imporre programmi e schemi in campo pastorale e anche ecumenico irrealistici»²¹.

Questo principio viene ribadito da RFIS3 che – pur mutuandolo da esigenze analoghe sorte nel continente americano²² – stabilisce esplicitamente che 'Particolare attenzione sarà riservata alle vocazioni sbocciate tra gli indigeni: occorre curare una formazione inculturata nel loro ambiente. Questi candidati al sacerdozio, mentre ricevono l'adeguata formazione teologica e spirituale per il loro futuro ministero, non devono smarrire le radici che hanno nella loro cultura'²³.

Ferma restando l'operatività – per quanto concerne la Chiesa latina – del can. 243 CIC e del can. 337 CCEO – per quanto, invece, attiene alle Chiese *sui iuris* di rito orientale –, il piano di formazione dei futuri chierici anche mediante convenzioni tra diverse Chiese *sui iuris* deve essere appronta-

²¹ D. SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, cit., p. 117.

²² GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in America*, 22 gennaio 1999, in A.A.S. XCI (1999), 776, n. 40.

²³ RFIS3 n. 25.

to con l'avvertenza però che siano salvaguardate le specificità che caratterizzano lo *status* giuridico dei fedeli orientali²⁴.

Pertanto il can. 343 CCEO costituisce l'applicazione di un principio fondamentale sussistente in ambedue i Codici (e, per quant'occorrer possa, in RFIS3²⁵). Mentre, infatti, da una parte, il can. 17 CCEO stabilisce che i fedeli hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa²⁶, dall'altra il can. 214 CIC dispone invece che i fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa²⁷. I seminaristi orientali ammessi in un seminario latino²⁸ dunque non solo restano

²⁴ Si veda sul punto RFIS3 n. 110: «Nel caso che nei Seminari latini vengano ammessi seminaristi delle Chiese orientali cattoliche, per quanto riguarda la loro formazione al celibato o al matrimonio siano osservate le norme e le consuetudini delle rispettive Chiese orientali».

²⁵ RFIS3 n. 7: «Nella proposta educativa in vista del sacerdozio la *Ratio Nationalis* dovrà assicurare la necessaria unitarietà all'interno del proprio Paese, tenendo altresì conto delle eventuali diversità culturali esistenti»; RFIS3 n. 27: «Altri, che si sentono chiamati dal Signore, lasciano il proprio Paese per ricevere altrove una formazione al presbiterato. È importante considerare la loro storia personale e quella del contesto di provenienza, e verificare attentamente le motivazioni della loro scelta vocazionale, facendo il possibile per entrare in dialogo con la Chiesa locale d'origine. In ogni caso, durante il processo formativo, bisognerà trovare i metodi e gli strumenti adatti per una adeguata integrazione, senza sottovalutare la sfida della diversità culturale che, talvolta, rende complesso il discernimento vocazionale».

²⁶ Cfr. can. 17 CCEO: «Ius est christifidelibus, ut cultum divinum persolvant secundum praescripta propriae Ecclesiae sui iuris utque propriam vitae spiritualis formam sequantur doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam».

²⁷ Cfr. can. 214 CIC: «Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur, doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam».

²⁸ Cfr. J. MANDYL, *Diritti e doveri dei vescovi latini verso i fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche*, in *Iura orientalia*, IX (2014), p. 117: «Indipendentemente dall'erezione del seminario interrituale, la prassi negli ultimi tempi è che molti seminaristi orientali vengono inviati e ammessi nei seminari latini, soprattutto in Europa e negli USA».

sempre ascritti alla propria Chiesa *sui iuris*, ma il seminario che li accoglie è tenuto all'obbligo di assicurare la loro formazione secondo il rispettivo rito, perché pratichino il culto prescritto dalla Chiesa *sui iuris* alla quale sono ascritti e seguano una forma di vita spirituale specificatamente orientale²⁹.

4. *Segue. Il piano di formazione dei seminaristi orientali nei seminari latini*

I rettori e i formatori nei seminari dove sono ammessi gli alunni orientali sono soggetti alla raccomandazione del can. 41 CCEO, che li vuole formati nella conoscenza del rito delle Chiese orientali «Christifideles cuiusvis Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae, qui ratione officii, ministerii vel muneris frequentes cum christifidelibus alterius Ecclesiae sui iuris relationes habent, in cognitione et cultu ritus eiusdem Ecclesiae accurate pro gravitate officii, ministerii vel muneris, quod implent, instituantur».

In un seminario diocesano latino il Vescovo ha lo *ius in vigilando*³⁰ che questa norma venga rispettata; nel seminario interdiocesano tale dovere lo hanno i Vescovi interessati. Ai sensi del can. 243 CIC peraltro ogni seminario deve avere il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano o se, si tratta di un seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati. Il piano di formazione sacerdotale, osservando fedelmente il diritto comune e tenuta presente la tradizione della propria Chiesa *sui iuris*, deve comprendere secondo il CCEO³¹, tra l'altro, norme più speciali riguardo alla formazione personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli alunni orientali,

²⁹ Cfr. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, cit., *passim*.

³⁰ Cfr. D. CECCARELLI MOROLLI, *Notes on "ius in vigilando" (the exercise of vigilance) according with the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, in *Iura Orientalia*, VI (2010), pp. 71-80.

³¹ Cfr. can. 330, § 3 CCEO.

come pure le singole discipline da insegnare e il regolamento dei corsi e degli esami³².

Si deve considerare che l'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* del Pontificio Consiglio per la pastorale per i migranti e gli itineranti³³ ha ricordato il dovere di osservare quanto prescritto dal can. 41 CCEO: «La gerarchia deve curare inoltre che coloro i quali hanno relazioni frequenti con fedeli di altro rito lo conoscano e lo venerino (cfr. can. 41 del CCEO) e vigilerà affinché nessuno si senta limitato nella sua libertà a motivo della lingua o del rito» (n. 52)³⁴. La disposizione codiciale è stata evidentemente ispirata dal decreto *Orientalium Ecclesiarum*,

³² Cfr. J. ABBASS, *Canonical Dispositions for the Care of Eastern Catholics outside their Territory*, in *Periodica de re canonica*, LXXXVI (1997), p. 335.

³³ Il Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (*Pontificium consilium de spirituali migrantium atque itinerantium cura*) è stato un dicastero della Curia romana istituito da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, che, nel contesto del riordino generale della Curia Romana, riformava l'omonima Commissione Pontificia istituita da Paolo VI con il *motu proprio Apostolicae caritatis* del 19 marzo 1970. La Commissione era posta alle dipendenze della Congregazione per i vescovi, con il compito di provvedere allo studio e all'applicazione della pastorale per "la gente in movimento": migranti, esuli, rifugiati, profughi, pescatori e marittimi, aeronaviganti, addetti ai trasporti stradali, nomadi, circensi, lunaparchisti, pellegrini e turisti. A sua volta la Commissione aveva assorbito le competenze di altri organismi della Curia Romana sedimentatisi durante il sec. XX (come, ad es., il c.d. *Ufficio speciale per l'emigrazione* annesso alla Congregazione Concistoriale voluto da Pio XI nel 1912, o il c.d. *Ufficio del prelado per l'emigrazione italiana* istituito da Benedetto XV nel 1920, o il c.d. *Ufficio migrazione* presso la Segreteria di Stato istituito nel 1946 da Pio XII a seguito delle migrazioni di massa postbelliche) e fino al Concilio Vaticano II quando lo stesso Paolo VI, sulla scia del decreto *Christus Dominus*, aveva istituito il *Segretariato internazionale per la direzione dell'Opera dell'Apostolato dei nomadi* affidato alla Congregazione Concistoriale. Francesco, con il *motu proprio* del 17 agosto 2016, *Humanam progressionem*, ha disposto la soppressione del *Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti* a far data dal 1° gennaio 2017: le sue funzioni sono ora esercitate dal nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale che, tra le proprie articolazioni, prevede una speciale sezione dedicata a migranti e rifugiati.

³⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga Migrantes Caritas Christi*, 14 maggio 2004, in A.A.S., XCVI (2004), pp. 762-822.

il documento del Concilio Vaticano II sulle Chiese di rito orientale in comunione con la Chiesa cattolica³⁵.

Emerge, pertanto, di qui, evidente quel senso di cattolicità a cui parimenti si riferisce il CCEO circa la formazione degli alunni nel seminario. È opportuno tuttavia ricordare che secondo il can. 352, § 3 CCEO, anche se gli alunni si preparano a esercitare i ministeri nella propria Chiesa *sui iuris*, essi devono essere formati a uno spirito veramente universale perché siano in grado di andare incontro al servizio delle anime in ogni luogo della terra; gli alunni perciò devono essere istruiti sulle necessità della Chiesa universale e in particolare sull'apostolato dell'ecumenismo e dell'evangelizzazione³⁶.

Nel secondo periodo del can. 352, § 3 CCEO è recepito il summenzionato principio di cattolicità, evidenziando che la formazione degli alunni si deve conformare ad uno 'spirito' au-

³⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, 21 novembre 1964, in A.A.S., LVII (1965), pp. 76-89: «Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese Orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali» (n. 6).

Al riguardo J. MANDYL J., *Diritti e doveri dei vescovi latini verso i fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche*, cit., p. 105 nota, sotto un profilo critico, che durante l'osservazione dei membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale allo *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* sia stata anonimamente avanzata in proposito la seguente osservazione: «Questo canone è preso dal Decreto conciliare OE n. 6 e contiene una disposizione che, anche se sono passati 25 anni dal concilio, è rimasta lettera morta [almost a dead letter]. Ripetere tale disposizione nel CICO non migliorerà le cose. Invece è necessario rivolgere una speciale attenzione alla istruzione propria dei seminari, a programmi delle scuole ed università cattoliche e alla preparazione di coloro che faranno parte delle Delegazioni pontificie specialmente tra gli Orientali». In proposito, cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Le osservazioni dei membri della Commissione allo «Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis» e le risposte del «Coetus de expansione observationem»*, in *Nuntia*, n. 28 (1989), pp. 28-29.

³⁶ Cfr. can. 352, § 3 CCEO: «Etsi se praeparant alumni ad ministeria in propria Ecclesia sui iuris obeunda, ad spiritum vere universalem formentur, quo ubique terrarum in servitium animarum occurrere animo parati sint; edoceantur ideo de universae Ecclesiae necessitatibus et praesertim de apostolatu oecumenismi et evangelizationis».

tenticamente universale. Questa ‘vocazione’ universale della formazione è parimenti declinata nel can. 257, § 2 CIC: «Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis transmigrare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum ministerium exercendum, ut scilicet et linguam regionis addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium, usuum et consuetudinem intellegentiam habeant».

Secondo la dottrina canonistica³⁷, i seminari maggiori latini sono tenuti ad adottare i seguenti provvedimenti a favore sia degli alunni orientali sia di quelli latini: che ci sia almeno qualche docente di discipline orientali in ogni seminario latino; che i superiori dei seminari latini permettano ai seminaristi orientali di frequentare, almeno nei giorni di domenica e di festa, le rispettive chiese o luoghi di culto, se ci sono nelle vicinanze; che i superiori dei seminari latini assicurino ai seminaristi orientali la disponibilità di luoghi adatti per le celebrazioni liturgiche secondo le esigenze del loro rito.

Al riguardo può sorgere l’interrogativo in ordine all’ammissione dei candidati orientali nel seminario latino quando nello stesso territorio esiste un’eparchia o un esarcato e un seminario della rispettiva Chiesa *sui iuris*. Ci si chiede, infatti, se «possono essere ammessi in questo caso i candidati orientali nel seminario latino»³⁸. La risposta al quesito dipende dalla collocazione futura dei candidati. Se questi ultimi devono essere in futuro incardinati in una diocesi latina, perché intendono porsi al servizio della Chiesa latina, tale ammissione sarebbe giustificata³⁹; se essi sono al contrario destinati alla propria Chiesa

³⁷ Cfr. L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Roma, 2003, *passim*; J. MANDYL, *Diritti e doveri dei vescovi latini verso i fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche*, cit., p. 119; D. SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, cit., p. 104.

³⁸ J. MANDYL, *Diritti e doveri dei vescovi latini verso i fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche*, cit., p. 119.

³⁹ Cfr. J. MANDYL, *Diritti e doveri dei vescovi latini verso i fedeli delle Chiese Orientali Cattoliche*, cit., p. 119: «Ma è necessaria in questo caso per l’ammissione una lettera scritta da parte dell’eparca o esarca proprio di questo candidato».

orientale, devono essere ammessi nel seminario orientale, anche se è molto lontano dal luogo dove abita il candidato⁴⁰. Comunque sia, le autorità ecclesiastiche orientali, nell'inviare i loro seminaristi nei seminari latini, dovranno scegliere quelli nei quali la formazione orientale sia debitamente assicurata.

5. *La conoscenza delle tradizioni e dei riti orientali nella formazione dei seminaristi latini*

Il decreto conciliare *Optatam totius*, interamente dedicato alla formazione dei sacerdoti, dispone che essa debba risultare sempre conforme alle necessità pastorali delle regioni in cui dovrà svolgersi il ministero (n. 1)⁴¹.

Posto che nelle diocesi latine ci potrebbero essere fedeli orientali, è assai probabile che i sacerdoti latini entrino in contatto anche con questi fedeli specialmente nelle parrocchie loro affidate. Una circostanza espressamente prevista nel *mo-*

⁴⁰ Nel merito occorre, tra l'altro, ricordare quanto stabilito dal can. 1015 §2 CIC, dove si prevede il divieto di lecita ordinazione da parte del Vescovo latino di un suddito di rito orientale in assenza di indulto apostolico. Norma parallela è contenuta nel can. 748 §2 del CCEO secondo il quale: «Un Vescovo eparchiale non può ordinare un candidato suo suddito ascritto a un'altra Chiesa *sui iuris*, se non con la licenza della Sede Apostolica». Perché il candidato possa essere ordinato da un Vescovo diverso dal proprio, si chiede la lettera dimissoria da parte di questo ultimo. Le lettere dimissorie – previste nel CIC dal can. 1021 e nel CCEO dal can. 752 – possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, tranne il caso in cui si desidera che il candidato venga ordinato da un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo; in questo caso si richiede pure l'indulto apostolico. La Sede Apostolica concede l'indulto affinché un orientale, candidato agli ordini sacri, sia ordinato da un Vescovo latino nel caso in cui egli è destinato al servizio di una diocesi latina oppure nel luogo dove risiede il candidato non si trova nessun Vescovo della sua Chiesa *sui iuris*. Per l'appunto – come indicato da M.K. ADAM, *Ascrizione ad una Chiesa sui iuris e passaggio da una Chiesa sui iuris a un'altra nella normativa vigente*, in *Ius Ecclesiae*, XI (2003), 701 – «il caso più frequente sono i seminaristi orientali che studiano nei Paesi dell'Occidente. Lo stesso vale per un latino che è ordinato da un Vescovo orientale».

⁴¹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Optatam totius*, 28 ottobre 1965, in A.A.S., LVIII (1966), pp. 713-727.

tu proprio De concordia inter Codices di Francesco: 'Ciò si verifica in modo particolare ai nostri giorni, nei quali la mobilità della popolazione ha determinato la presenza di un notevole numero di fedeli orientali in territori latini. Questa nuova situazione genera molteplici questioni pastorali e giuridiche, le quali richiedono di essere risolte con norme appropriate'⁴².

I sacerdoti latini devono perciò essere consapevoli della presenza di questi fedeli orientali. La conoscenza delle Chiese cattoliche orientali è molto importante per l'assolvimento dei doveri dei sacerdoti verso i fedeli orientali cattolici residenti nelle loro parrocchie latine, soprattutto in ordine alla celebrazione dei sacramenti. A questo proposito è utile richiamare l'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi*: «Pur nelle Diocesi/Eparchie o regioni dove non si rende necessaria immediatamente una specializzazione dei seminaristi in tema di migrazione, i problemi della mobilità umana dovranno ugualmente entrare sempre più nella visuale dell'insegnamento teologico e soprattutto della teologia pastorale»⁴³; con la conseguenza che i seminaristi latini debbano essere formati anche relativamente alla conoscenza delle Chiese cattoliche orientali, soprattutto quando queste ultime hanno comunità consistenti di fedeli nelle diocesi latine.

La questione non è affatto nuova, se si pensa che già Pio XI richiedeva che in ogni seminario fosse presente un sacerdote che potesse spiegare almeno alcuni degli elementi degli studi orientali: 'Ma non sarà difficile preparare, per ciascun seminario teologico, un qualche professore, il quale, insieme con la propria materia, o di storia o di liturgia o di diritto canonico, possa spiegare almeno alcuni elementi degli studi orientali. In tal modo, rivolgendo la mente e il cuore degli alunni alle tradizioni e ai riti degli orientali, ne seguirà necessariamente

⁴² FRANCESCO, *Motu proprio De concordia inter Codices*, cit., p. 4: «Id accidit praesertim nostris temporibus, cum nempe ex populorum migrationes equatur ut plures christifideles orientales in regionibus latinis degant. Quaestiones pastorales et iuridicae haud paucae inde sunt exortae, quae ut solvantur accommodatas normas postulant».

⁴³ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, *Istruzione Erga Migrantes Caritas Christi*, cit., n. 18 §. 3.

un vantaggio non lieve, né soltanto in pro degli orientali, ma degli stessi alunni, i quali, come è naturale, ne attingeranno una più profonda cognizione della teologia cattolica e della disciplina latina, e insieme concepiranno un più vivo amore alla vera sposa di Cristo, mentre ne ammireranno la meravigliosa bellezza e unità nella stessa varietà dei riti, risplendere in qualche modo, più fulgida⁴⁴.

Sulla scorta di questa norma programmatica, la Congregazione per l'educazione cattolica in giorni relativamente più vicini ha indicato come nei seminari e nelle facoltà teologiche sarebbe utile organizzare corsi di base nei quali approfondire lo studio delle Chiese orientali, dei loro principi teologici e delle loro tradizioni liturgiche e spirituali⁴⁵. Già per Giovanni Paolo II si trattava di «indicazioni sempre molto valide, sulle quali intendo insistere con particolare forza»⁴⁶, dal momento che potevano costituire un modello ecclesiologicalo «per crescere nella comprensione reciproca e nell'unità»⁴⁷, miglioran-

⁴⁴ Pio XI, *Lettera enciclica Rerum Orientalium*, 8 settembre 1928, in A.A.S., XX (1928), pp. 277-288 (si riporta nel testo la traduzione in lingua italiana edita in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 5, nn. 262-279): «Verum, haud ita difficile sit in singulis theologicis Seminariis unum aliquem haberi doctorem, qui una cum disciplina vel historica vel liturgica vel iuris canonici, nonnulla de rebus orientalibus saltem elementa tradere valeat. Atque ita alumnorum mentibus animisque ad Orientalium doctrinas ritusque conversis, non tenue emolumentum capiatur necesse est; neque id solum in Orientalium commodum, at ipsorum alumnorum, quos par est et uberiorem exinde catholicae theologiae latinaeque disciplinae cognitionem haurire et vehementiorem erga veram Christi Sponsam amorem animis concipere, cuius miram pulchritudinem, et in ipsa rituum varietate unitatem, splendidiore quodam modo effulgentem conspexerint».

⁴⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare *En regard au développement*, 6 gennaio 1987, in *Enchiridion vaticanicum*, vol. 10, Bologna, 1989, n. 1144.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera apostolica Orientale Lumen* (nel prosieguito, *breviter*, OL), 2 maggio 1995, in A.A.S., LXXXVII (1985), pp. 745-774, n. 24 (si riporta nel testo la versione in lingua italiana dell'enciclica consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va): «Sunt suasiones semper profecto validae, quibus insistere volumus peculiari instantia».

⁴⁷ «Putamus sane magnum pondus ad crescendum in mutua comprehensione atque unitate tribuendum esse meliori mutuae intellegentiae» (OL, *ibidem*).

do la conoscenza reciproca tra seminaristi latini ed orientali che, in futuro, può diventare mutua comprensione tra pastori di Chiese *sui iuris* tra loro diverse: 'I figli della Chiesa cattolica già conoscono le vie che la Santa Sede ha indicato perché essi possano raggiungere tale scopo: conoscere la liturgia delle Chiese d'Oriente^[48]; approfondire la conoscenza delle tradizioni spirituali dei Padri e dei Dottori dell'Oriente cristiano^[49]; prendere esempio dalle Chiese d'Oriente per l'inculturazione del messaggio del Vangelo; combattere le tensioni fra Latini e Orientali e stimolare il dialogo fra Cattolici e Ortodossi, formare in istituzioni specializzate per l'Oriente cristiano teologi, liturgisti, storici e canonisti che possano diffondere, a loro volta, la conoscenza delle Chiese d'Oriente; offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento adeguato su tali materie, soprattutto per i futuri sacerdoti'⁵⁰.

Le parole di Giovanni Paolo II, pur richiamando le linee direttrici del magistero tra la fine degli anni '70 e quella degli anni '80 del secolo scorso, sono l'ovvio richiamo a quanto contenuto nel decreto conciliare *Optatam totius* che, pur preservando l'importanza degli studi biblici, riconosce la necessità di un'adeguata formazione teologica orientale dei seminaristi anche in prospettiva ecumenica: 'gli alunni vengano indirizzati a meglio conoscere le Chiese e comunità ecclesiali separate dalla Sede apostolica romana, affinché possano contribu-

⁴⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione In ecclesiasticam futurorum*, 03 giugno 1979, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. VI, Bologna, 1979, n. 48, nn. 1550-1704.

⁴⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione Inspectis die-rum*, 10 novembre 1989, in A.A.S., LXXXII (1990), pp. 607-636.

⁵⁰ «Catholicae Ecclesiae filii iam noverunt vias quas Sancta Sedes significavit ut ii eiusmodi propositum consequi valeant: liturgiam Ecclesiarum Orientalium nascere [...]; altius perscrutari cognitionem traditionum spiritualium Patrum Doctorumque Orientis christiani [...]; exemplum sumere ab Ecclesiis Orientalibus ad nuntii Evangelii adeptionem; animi contentiones remove inter Latinos et Orientales atque dialogum inter catholicos et orthodoxos concitare; in institutis peculiariter paratis pro Oriente christiano theologos formare atque magistros liturgiae, historiae et iuris canonici, qui disseminare valeant, vicissim, ecclesiarum Orientalium cognitionem; praebere in Seminariis et in facultatibus theologicis, futuris praesertim sacerdotibus, institutionem de iis disciplinis aptam» (OL, n. 24).

ire al ristabilimento della unità tra tutti i cristiani, secondo le prescrizioni di questo Concilio⁵¹. Non si tratta di una formazione solo accademica fine a se stessa, ma con lo scopo preciso di preparare gli studenti al dialogo intellettuale e ad affrontare i problemi pastorali concreti, che possono sorgere quando si trovano a convivere comunità di fedeli di diverso rito (basti pensare, per esempio, alle questioni riguardanti la pastorale dei matrimoni misti e interrituali). D'altro canto, può succedere che i fedeli cattolici orientali che vivono *extra territorium* non siano sufficientemente informati sul loro stato canonico e non sappiano a chi rivolgersi per le loro necessità sacramentali. Questi fedeli hanno poca conoscenza dell'esortazione del Concilio e delle disposizioni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* in ordine all'osservanza del loro rito e della loro tradizione e difficilmente possono esserne resi edotti a causa di impegni lavorativi, di difficoltà linguistiche, di preoccupazioni economiche e del nuovo contesto ambientale e culturale nel quale vivono. Una conoscenza generale del diritto canonico orientale, oppure almeno dei canoni del diritto canonico orientale che obbligano la Chiesa latina, devono, quindi, possederla anche i parroci latini.

A tal riguardo si ricorda quanto indicato nel can. 37 CCEO – che vincola anche i parroci della Chiesa latina – in materia di battesimo, secondo il quale ogni ascrizione a una Chiesa *sui iuris* o passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* debba essere annotato nel libro dei battezzati della parrocchia anche, se è il caso, della Chiesa latina, dove è stato celebrato il battesimo; se invece non lo si può fare, l'ascrizione deve essere annotata in un altro documento da conservare nell'archivio parrocchiale del parroco della propria Chiesa *sui iuris* alla quale è stata

⁵¹ «Variarum regionum condicionibus opportune consideratis, manuducantur alumni ad plenius cognoscendas Ecclesias et Communitates ecclesiales a Sede Apostolica Romana seiunctas, ut unitatis redintegrationi inter universos Christianos secundum huius S. Synodi praescripta promovendae conferre valeant»: CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decreto Optatam totius*, cit., n. 16.

fatta l'ascrizione⁵². La norma in questione è vero che stabilisce come il libro dei battezzati debba indicare anche la Chiesa *sui iuris* di appartenenza, nonché il passaggio ad un'altra Chiesa *sui iuris*, ma è altrettanto certo che implica una conoscenza (quanto meno di base) che il parroco deve avere *in re orientalia*⁵³; e perché ciò abbia luogo non può mancare una formazione in tal senso. Dal canto suo, la Congregazione per l'educazione cattolica si era già espressa in materia: 'Uno studio sincero ed approfondito della Tradizione della Chiesa di Cristo non può ignorare le tradizioni particolari delle differenti Chiese cristiane, comprese quelle orientali. Tornando alle sorgenti essenziali della fede, il teologo di una Chiesa particolare non solo si arricchisce attraverso l'esperienza degli altri, ma, proprio con questo metodo, torna alle proprie radici⁵⁴; e la formazione dei seminaristi deve presupporre come essi entreranno in contatto diretto con le comunità cristiane orientali, facendo sì che conoscano previamente le diversità liturgiche e culturali che contraddistinguono le Chiese *sui iuris* orientali.

⁵² Cfr. can. 37 CCEO: «Omnis ascriptio alicui Ecclesiae sui iuris vel transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris in libro baptizatorum paroeciae, etiam, si casus fert, Ecclesiae latinae, ubi baptismus celebratus est, adnotetur; si vero fieri non potest, in alio documento in archivio paroeciali parochi proprii Ecclesiae sui iuris, cui ascriptio facta est, asservando».

⁵³ Cfr. M. BROGI, *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, in *Antonianum*, LXVI (1991), p. 50.

⁵⁴ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare *En égard au développement*, cit., n. 1144.

MICHELE GRAZIA, Il principio di complementarità in materia di formazione seminariale dei futuri chierici tra *Codex Iuris Canonici* e *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

L'articolo ricostruisce, alla luce del principio di complementarità, la relazione tra le norme del *Codex Iuris Canonici* e quelle del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* in materia di formazione dei futuri presbiteri. In particolare analizza il tema della preparazione dei seminaristi nei seminari interdiocesani latini e nei seminari c.d. interrituali orientali, illustrando sia il piano di formazione dei seminaristi orientali che frequentano i seminari latini sia quello dei seminaristi latini che devono essere avviati alla conoscenza delle tradizioni e dei riti orientali.

Parole chiave: complementarità, seminari, formazione, seminaristi, preparazione.

MICHELE GRAZIA, The principle of complementarity in the seminary training of the future clerics between *Codex Iuris Canonici* and *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

According to the law principle of complementarity, the paper reconstructs the relationship between the rules from the *Codex Iuris Canonici* and those ones from the *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* regarding the formation of future presbyters. In particular, it analyzes the theme of training of the seminarians who attend the latin interdiocesan seminaries and the oriental inter-ritual seminaries, illustrating both the formation plan of oriental seminarians in latin seminaries and that one of latin seminarians who must be initiated into the knowledge of eastern traditions and rites.

Key words: complementarity, seminaries, formation, seminarians, training.

INDICE DEL FASCICOLO 3 2018

Miscellanea

<i>Giuseppe Dalla Torre</i> , Declino dello Stato moderno e metamorfosi dello <i>Ius Publicum Ecclesiasticum</i>	431
<i>Armando Torrent</i> , El senadoconsulto Rubriano de <i>fideicommissariis libertatibus</i> Ulp. (5 <i>fideic.</i>) D. 40,5,26,7: <i>si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore adesse noluisse</i> . Un intento de explicación material y procesal.....	451
<i>José Ramón de Verda y Beamonte</i> , I diritti della personalità come categoria unitaria nell'esperienza giuridica spagnola.....	511
<i>Alessandro Grillone</i> , Le guarentigie reali del locatore di <i>praedia urbana</i> nei primi secoli dell'Impero	555
<i>Michele Grazia</i> , Il principio di complementarietà in materia di formazione seminariale dei futuri chierici tra <i>Codex Iuris Canonici</i> e <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>	591
Recensioni	613

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.